

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO NN. 2459/1704 DI REPERTORIO
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE DURATA**

ARTICOLO 1

E' vigente, ai sensi della Legge n. 381/91, dell'art. 2615 ter c.c. e del D.LCPS n. 1577/47, una società consortile in forma di Società Cooperativa denominata:

"CSeL CONSORZIO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

di seguito denominata anche "Conorzio".

Detto Conorzio sarà disciplinato dalle norme contenute in questo atto, da quelle previste dalla legge per le Società consortili, le Cooperative Sociali, nonché, in quanto compatibili, da quelle previste per le società per azioni ed infine dagli eventuali regolamenti.

ARTICOLO 2

Il Conorzio ha sede legale in Cavenago di Brianza (MB).

Il Conorzio può istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanza altrove.

ARTICOLO 3

La durata del Conorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemila-settanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

**TITOLO II
SCOPO E OGGETTO**

ARTICOLO 4

Il Conorzio non ha finalità di lucro e si ispira ai principi della solidarietà, della mutualità cooperativa, del rispetto della persona nelle sue molteplici manifestazioni, della democrazia e della partecipazione.

Esso svolge la propria azione per sostenere ed integrare quella delle cooperative e degli enti associati al fine di consentire un più facile raggiungimento dei loro fini statutari a condizioni migliori e più funzionali rispetto a quelle che potrebbero ottenere dalla propria attività o rivolgendosi al mercato.

Il Conorzio si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Operando secondo questi principi il Conorzio, nel rispetto dell'autonomia funzionale degli associati, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante la costituzione e la gestione di servizi e attività comuni.

Il Conorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Il Conorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Il Conorzio è retto e disciplinato dai principi del movimento cooperativo dell'Associazione tra cooperative, del rispetto della persona, del diritto di cittadinanza ed uguaglianza Sociale tra donne e uomini.

Il Conorzio non ha solo lo scopo della mutualità interna, ma persegue anche il benessere generale dei cittadini.

Operando secondo questi principi, in modo stabilmente organizzato e sempre senza fini di lucro, il Conorzio intende svolgere le seguenti attività:

1) realizzare attività volte a favorire le imprese associate nel raggiungimento dei

loro fini;

2) promuovere attività di servizio e coordinamento sia commerciale che promozionale al fine di sviluppare e migliorare l'efficienza, le capacità produttive ed il potere contrattuale delle imprese associate;

3) promuovere lo sviluppo e la condivisione dei valori morali e sociali per l'identità della cooperazione sociale;

4) stimolare la collaborazione tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

5) svolgere attività di inclusione sociale e lavorativa tra cui attività di orientamento ed inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di persone in difficoltà così come definito dalle normative vigenti ma anche a persone non svantaggiate attraverso l'erogazione di servizi aventi come obiettivo l'inclusione sociale e lavorativa tra i quali servizi riferibili al sistema dotale e servizi riferibili al reddito di cittadinanza e servizi analoghi e similari;

6) partecipare a gare d'appalto e a bandi in proprio ed in nome e per conto delle consorziate per l'acquisizione delle attività previste dal presente statuto e dagli statuti delle associate;

7) progettare in proprio ed in nome e per conto delle consorziate;

8) promuovere, ideare e progettare riqualificazioni di spazi ed edifici per lo sviluppo di attività socio educative e socio sanitarie;

9) offrire servizi alle consorziate oltre a quelli citati;

10) gestire attività di formazione professionale, realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci delle cooperative aderenti, degli operatori dei servizi sociali pubblici e privati, delle imprese, ed inoltre come attività che favorisca l'accesso all'esperienza della cooperazione e più in generale ad un mercato qualificato del lavoro da parte di persone disoccupate, di persone con svantaggio sociale, di persone necessitanti di riqualificazione professionale;

11) favorire lo sviluppo e la produttività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni etc., prodotti e servizi. La commercializzazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi potrà avvenire o con il marchio del Consorzio, o con quello delle singole cooperative associate o con quello di ditte terze per le quali i prodotti sono stati realizzati;

12) impiegare anche del personale proprio in qualità di dipendenti, volontari, collaboratori, consulenti, obiettori di coscienza e persone svantaggiate come previsto dall'art. 4 delle Legge 381/91;

13) accettare depositi dei soli enti consorziati nei limiti delle leggi vigenti.

Esso, inoltre, si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata:

- alla ricerca di alternative all'attuale modello di sviluppo economico produttivo;
- al superamento di tutte le forme di esclusione e di violenza nei rapporti sociali;
- alla promozione di un rapporto equilibrato con l'ambiente;
- alla promozione e produzione di servizi culturali diversi volti alla crescita della sensibilità sociale;
- all'impegno di prevenzione verso ogni forma di disagio o di emarginazione;
- alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale e all'inserimento

sociale, formativo e lavorativo attraverso la promozione della figura di socio e di lavoratore di impresa, rivolta a persone che si trovino in stato di bisogno e socialmente svantaggiate;

- alla promozione di imprese sociali e allo sviluppo di opportunità occupazionali per soggetti svantaggiati.

Il Consorzio, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché di adottare procedura di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche con soggetti non soci.

ARTICOLO 5

Per il conseguimento dello scopo sociale il Consorzio può svolgere le seguenti attività:

1) orientamento ed inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e di persone in difficoltà (in base alle leggi 68/99, 381/91 e regolamento CEE 800/2008, alle normative vigenti e future afferenti il tema dell'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate, disabili, appartenenti alle fasce deboli o comunque in difficoltà nell'inclusione socio-lavorativa) nonché di servizi presenti e futuri riferibili a strumenti quali il sistema dotale, il reddito di cittadinanza e similari a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

2) realizzazione ed organizzazione, sia attraverso contratti con privati che con convenzioni con Enti pubblici, di servizi socio-assistenziali ed educativi e convenzioni con gli Enti Pubblici rivolte a soggetti svantaggiati, così come definiti dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalle leggi regionali di attuazione e ad altre categorie di persone in difficoltà e a rischio di emarginazione in relazione al proprio scopo sociale e a quello delle consorziate;

3) partecipazione a gare d'appalto e bandi in proprio ed in nome e per conto delle consorziate per l'esecuzione delle attività previste dal presente statuto e dagli statuti delle associate ovvero per attività, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, quali i servizi socio - educativi nei settori minori, disabili, anziani, dipendenze, psichici, migranti e ogni altro settore di svantaggio, di inclusione lavorativa, educazione finanziari, housing sociale i servizi socio - assistenziali di qualsiasi tipologia rivolti a minori, famiglie, anziani, dipendenze; servizi per l'orientamento e l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà. Inoltre servizi di pulizia e sanificazione civile e industriale, manutenzione e riqualificazione del verde, igiene ambientale, minuto mantenimento, movimentazione materiali, lavori di edilizia, stampa e tipografia, energie rinnovabili;

4) progettazione in proprio ed in nome e per conto delle consorziate di bandi locali, regionali, nazionali ed europei, sia pubblici che privati e sviluppo di servizi ed attività innovative in relazione al proprio scopo sociale e a quello delle consorziate;

- 5) promozione, ideazione, progettazione e riqualificazione di spazi ed edifici per lo sviluppo di attività socio educative e socio sanitarie;
- 6) realizzazione di servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- 7) ideazione e sperimentazione anche di natura digitale di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi che migliorino le condizioni morali, materiali e sociali dei cittadini;
- 8) attuazione direttamente o tramite gli associati di iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori pubblici o privati sui problemi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;
- 9) predisposizione di idonei strumenti per consentire efficaci e solleciti scambi di informazione tra gli associati sulla situazione generale o particolare del mercato e sull'evoluzione dei diversi servizi socio-sanitari, socioassistenziali ed educativi;
- 10) elaborazione di progetti e programmi di lavoro (parziali, annuali e pluriennali, complessivi) d'intervento del Consorzio o delle imprese associate nei propri servizi ed ambiti di competenza, in raccordo con le istanze politico-istituzionali, con gli operatori pubblici e privati, del movimento cooperativo ed associazionistico, operando programmaticamente per ottimizzare le risorse e nuove sinergie fra le varie realtà;
- 11) svolgimento di programmi di studio, ricerca, sperimentazione e aggiornamento nelle tecniche di gestione dei servizi, esecuzione di prestazioni di assistenza e consulenza tecnica degli operatori. Predisposizione di strumenti per il controllo qualitativo e la valutazione dell'efficacia dei servizi gestiti, utilizzando criteri di garanzia, affidabilità e ottimizzazione nel rapporto costi/benefici delle risorse umane e materiali impegnate nella gestione dei servizi;
- 12) promozione e gestione di attività di formazione e riqualificazione, realizzate con risorse proprie o di terzi, con il contributo degli Enti pubblici e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere le specifiche competenze e professionalità per i soci delle cooperative associate, gli operatori sociali pubblici e/o privati, le imprese, enti, associazioni pubbliche e/o private, persone non occupate, disoccupate in stato di svantaggio sociale, o che necessitano di riqualificazione professionale;
- 13) predisposizione di adeguati strumenti, sia per il Consorzio che per le proprie associate, di valutazione e analisi dell'attività delle cooperative quali ad esempio il "bilancio sociale" ed il "codice etico" dell'impresa;
- 14) promozione di forme di integrazione tra le associate, per la selezione del personale per la prestazione integrata di servizi all'utenza, nonché per il recupero di risorse umane, economiche/tecnologiche e finanziarie, al fine di ottimizzare la gestione dei servizi affidati al Consorzio e/o alle proprie associate;
- 15) adozione di marchi ed iniziative comuni, approntare cataloghi, opuscoli e ogni altro mezzo promozionale ritenuto idoneo a sensibilizzare ed informare sui servizi in oggetto e sull'attività degli associati;
- 16) promozione di incontri con committenti, enti, tecnici, amministratori e rappresentanze di categoria interessati alle attività del Consorzio e delle sue associate, per definire norme comuni di fornitura e gestione dei servizi o per la risoluzione dei problemi comuni;
- 17) accoglienza nell'ambito delle proprie attività, anche in funzione di formazione umana e professionale e in via di principio di un loro autonomo inserimento sociale e lavorativo, di persone in difficoltà che si trovino in stato di bisogno,

handicap o emarginazione;

18) promozione dello sviluppo, la produttività e l'immagine sociale dei vari servizi o beni prodotti dalle imprese associate e la commercializzazione ed offerta a terzi;

19) espressione di pareri e consulenze, quando richieste dalle associate e nel rispetto della autonomia della singola impresa, per la partecipazione a gare, trattative, aste, licitazioni pubbliche e private e nell'eventuale definizione dell'offerta;

20) coordinamento nel rispetto delle singole autonomie dell'attività delle imprese associate, riducendo diseconomie e contrasti, sprechi di risorse umane e materiali;

21) fornitura ai soci a condizioni vantaggiose, di servizi efficienti per elaborazioni, analisi, utilizzo di dati contabili, amministrativi e tecnici, necessari al buon funzionamento dei servizi e dell'impresa;

22) collaborazione con i soci allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali e all'introduzione di tecniche e strumenti idonei nella gestione interna ed organizzazione del lavoro;

23) gestione servizi amministrativi e contabili per conto delle cooperative socie;

24) promozione della produzione, sperimentazione ed esercizio di iniziative e attività teatrali, cinematografiche, editoriali, librerie, musicali, artistiche, nonché analoghe attività a favore di terzi anche per favorire l'autofinanziamento;

25) realizzazione di forme di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi delle politiche sociali, della condizione giovanile, del disagio psichico e sociale e di ogni forma di emarginazione, delle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione;

26) realizzazione di mutuo scambio di esperienze tra Soci con l'ausilio di varie attività esterne, al fine di creare patrimoni comuni di conoscenze;

27) aiuto per quando richiesto in nome e per conto dei soci, all'espletamento di pratiche amministrative e contabili, alla richiesta di prestiti, mutui, alla stipulazione di contratti con committenti e consulenti, ad organizzare prestazioni professionali; gestire analoghi servizi a favore di terzi;

28) svolgimento e sviluppo di attività dirette ai soci anche con l'acquisto di macchine, attrezzature e nuove tecnologie;

29) stimolazione dello spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai propri soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico sotto qualsiasi forma.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, e comunque funzionali al loro conseguimento.

A tal proposito il Consorzio, a solo titolo esemplificativo, potrà:

- a) concorrere ad aste pubbliche e/o private ed a licitazioni private e/o altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) quale attività non prevalente assumere interessenze e partecipazioni, sotto

qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi associativi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, od agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 6

Possono essere soci ordinari le imprese sociali, le cooperative sociali ed i Consorzi Sociali che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali e loro Consorzi.

Non possono essere soci cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con il Consorzio, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 7

Coloro che intendono essere ammessi come soci ordinari dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) ragione sociale, residenza ovvero denominazione, data della costituzione, sede, durata, oggetto sociale e attività svolta dal richiedente;
- b) organo sociale che ne ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda e i nominativi di quelle delegate a rappresentare l'ente richiedente in seno all'Assemblea;
- d) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere;
- e) dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali del Consorzio stesso e contribuire al perseguimento degli scopi sociali nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione;
- f) dichiarazione se l'impresa è collegata e/o controllata da e con altre imprese e l'ammontare delle azioni sottoscritte in relazione al capitale sociale dell'impresa collegata;
- g) l'impegno di fornire ogni altra notizia richiesta dal C.d.A. ai fini di una più esatta valutazione della domanda presentata;
- h) fascicolo storico prelevato dal Registro delle Imprese della società;
- i) estratto della delibera dell'organo competente che ha autorizzato l'ingresso nel Consorzio.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto delle cooperative associate, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera

entro il termine di sessanta giorni sulla domanda di ammissione, comunicando in ogni caso le eventuali ragioni del diniego.

La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento delle azioni sottoscritte, nei termini indicati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8

I Soci devono sottoscrivere e versare almeno due azioni da Euro 500,00 (cinquecento/00).

I Soci aderenti al Consorzio dovranno inoltre sottoscrivere e versare una quota annuale non restituibile stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del C.d.A., formulata nell'ambito del regolamento interno, di cui al successivo articolo 15.

Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute dai soci a terzi con effetto verso il Consorzio se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi di legge.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea e/o dal C.d.A.;
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal C.d.A.
- c) a versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal consiglio di amministrazione, previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo.
- d) a non partecipare, singolarmente o con altre cooperative, o altri consorzi, o altre reti a gare alle quali il consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente in proprio e/ o con altre consorziate.
- e) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Dovranno inoltre rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento approvato dall'assemblea dei Consorziati, delibera le percentuali contributive che i soci sono tenuti a corrispondere al consorzio nel caso di affidamento di lavori assunti dal consorzio stesso.

Il contributo di acquisizione lavori si applica, salvo motivate eccezioni, all'importo del contratto, degli atti aggiuntivi, delle estensioni dei lavori complementari, dell'eventuale revisione prezzi e di quant'altro oggetto di fatturazione alla com-

mittenza.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o messa in liquidazione della persona giuridica socia. Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono rimborsate al socio, o agli aventi diritto, secondo le modalità di legge.

ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che sia posto in liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali
- che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia cessato la propria attività;
- in caso di dissenso sulle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto Sociale e la proroga della durata del Consorzio.

ARTICOLO 11

Non è ammesso il recesso prima che siano stati assolti tutti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con il Consorzio e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che il Consorzio ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Spetta al C.d.A. constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 12

L'esclusione può essere deliberata dal C.d.A. nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle azioni sottoscritte e dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento ai sensi del codice civile;
- che abbia mutato il proprio statuto in modo tale da non consentire utilmente la continuazione del rapporto sociale o nei cui confronti sia stata avviata la procedu-

ra di liquidazione, scioglimento o sia stata messa in atto una qualsiasi procedura concorsuale;

- che non abbia fatto preventiva richiesta di autorizzazione al C.d.A. per l'adesione ad altro consorzio od impresa;
- che non ottemperi al versamento del contributo stabilito dal Consiglio di amministrazione di cui al successivo art.15.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Le controversie che insorgessero tra i soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal C.d.A. su tali materie, saranno demandate, al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 39.

I soci che intendano reclamare contro i menzionati provvedimenti del C.d.A. devono, a pena di decadenza, proporre istanza scritta al Collegio Arbitrale, a mezzo raccomandata, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni sottoscritte da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è stato deliberato lo scioglimento del rapporto sociale; in nessun caso avranno diritto ad una quota parte di utili non distribuibili o di riserve societarie.

Il rimborso salvo diritto di ritenzione spettante al Consorzio sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura nei termini di legge allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio e deve essere richiesto in forma scritta.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di legge, saranno devolute a riserva straordinaria.

Le società che cessano, a qualsiasi titolo, di far parte del Consorzio, rispondono nei confronti di questo per il pagamento dei conferimenti sottoscritti e non versati. Le società uscenti sono responsabili verso terzi, nei limiti dei pagamenti di cui sopra, per le obbligazioni assunte dal Consorzio sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

ARTICOLO 15

Il rapporto tra i soci ed il Consorzio, con specifico riferimento all'ammontare dei contributi per la copertura delle spese generali del Consorzio ed alle modalità di versamento per ogni socio nonché alla ripartizione dei lavori fra soci sono stabiliti da apposito Regolamento, redatto dal C.d.A. ed approvato dall'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice.

La ripartizione dei lavori affidata alle cooperative socie, disciplinata dal Regolamento, dovrà tenere conto dei principi di equità e di mutualità ed in ogni caso delle specializzazioni dei soci.

Detto Regolamento può prevedere l'obbligo per i soci di fornire al Consorzio informazioni dettagliate, circostanziate ed aggiornate circa la composizione del proprio CDA, della propria base sociale, dei mezzi tecnici posseduti o comunque condotti, delle commesse e qualsivoglia lavori in essere o contratti, la composizione delle voci del proprio bilancio.

ARTICOLO 16

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4

della legge 31.1.1992, n.59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative.

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecento), ma i soci sovventori hanno l'obbligo di sottoscrivere almeno n.2 azioni.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori e dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nel Consorzio prima del quale non è ammesso il recesso, salvo giusta causa.

I soci sovventori hanno comunque diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 17

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) a ciascun socio sovventore spetta un voto nella assemblea dei soci a prescindere dal numero di azioni sottoscritte.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

ARTICOLO 17BIS

1. L'Assemblea Ordinaria può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Emerito (di seguito "Presidente Emerito"), scelto tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.

2. Contestualmente alla nomina del Presidente Emerito, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica, che può anche essere a tempo indeterminato; in tal caso, la nomina può essere revocata in qualsiasi momento con delibera

dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente Emerito è rieleggibile.

3. Le funzioni del Presidente Emerito sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, possono essere attribuite al Presidente Emerito funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinarie, nonché alla elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per la individuazione di nuovi mercati.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Indirizzo Strategico, dotato di funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione sulle materie indicate nel comma 3 che precede, ferma restando la natura non vincolante delle determinazioni e dei pareri espressi da tale Comitato.

5. In caso di costituzione del Comitato di Indirizzo Strategico, il Presidente Emerito è chiamato a farne parte.

6. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente Emerito incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.

7. Il Presidente Emerito può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente Emerito esprime opinioni e pareri non vincolanti, restando escluso il diritto di voto.

8. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, nonché i rimborsi spese spettanti al Presidente Emerito.

TITOLO V RISTORNI

ARTICOLO 18

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base della qualità e quantità degli scambi mutualistici.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni da Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo o in conto capitale e dalle azioni non rimborsate ai

soci receduti, decaduti o esclusi;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, detenute dai soci sovventori;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;

g) da qualunque liberalità, compresi i patrimoni venga fatta a favore del Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde solo il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 20

Il capitale sociale è variabile entro i limiti di legge.

Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale sia complessivamente superiore a quello stabilito dalla legge.

ARTICOLO 21

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente nei termini da stabilirsi dal C.d.A. e, in assenza esplicita di delibera, in tre rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche da conferimento di beni in natura e di crediti, per i quali si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il C.d.A. provvede alla redazione del progetto di bilancio, con il conto economico e la nota integrativa, da compilarli con criteri di oculata prudenza, applicando le norme di legge ed indicando i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo del Consorzio ai sensi di legge.

ARTICOLO 23

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite ai sensi di legge. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-

visibili tra i soci non cooperatori, nei limiti di legge e di statuto.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- c) l'Organo di Controllo

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 26

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dalla legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci; i soci iscritti da meno di tre mesi avranno diritto di assistere alle assemblee.

Ciascun socio persona giuridica è rappresentato in Assemblea da un membro designato dai competenti organi dell'Ente socio.

Ciascun socio ha diritto di partecipare alle Assemblee e di essere chiamato a coprire cariche Sociali nell'ambito del Consorzio.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso, tramite PEC, raccomandata o comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica certificata ovvero qualsiasi altra modalità che garantisca l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno otto giorni dalla prima convocazione; le assemblee si terranno nella sede sociale o altrove, purché in Italia, e deve contenere la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in audio/video conferenza con modalità analoghe a quelle previste in tema di Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il bilancio dell'esercizio sociale, ed eventualmente il programma annuale dell'attività sociale ed il bilancio preventivo;
- b) approvare il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- d) nominare il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente;
- e) nominare – nei casi previsti dalla legge o comunque laddove l'assemblea lo ritenga opportuno – il Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso e/o il Revisore contabile;
- f) determinare la misura dell'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- g) deliberare sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli Amministratori,

nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

h) approvare il regolamento previsto dallo statuto;

i) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;

j) deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno;

k) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea che approva il bilancio si riunisce entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano i presupposti di legge.

La convocazione è decisa dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutti gli altri argomenti previsti dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 28

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci, intervenuti o rappresentati, avendo diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati per tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno ad eccezione dello scioglimento e la liquidazione del Consorzio.

Per quest'ultimi occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci ordinari e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consorzio.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto, indipendentemente dall'entità del conferimento sottoscritto.

ARTICOLO 29

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio appartenente alla medesima categoria, che abbia diritto di voto; la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel Verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Gli Enti con personalità giuridica partecipano alle Assemblee a mezzo dei loro ri-

spettivi legali rappresentanti o mandatari.

Il mandato dovrà risultare da estratto della deliberazione del rispettivo organo legale competente, da consegnarsi al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi fra gli atti sociali.

ARTICOLO 30

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 31

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea fra mandatari dei soci ai sensi di legge.

I soci sovventori possono essere nominati Amministratori, ma la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci ordinari.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'incarico se non espressamente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico previa presentazione di idonea documentazione.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme repute idonee un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche nei limiti dell'ammontare determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina.

Il C.d.A., quando lo reputi utile al funzionamento del Consorzio, potrà nominare un Direttore e un Amministratore Delegato e istituire altre cariche, stabilendone il compenso e le mansioni.

Agli stessi possono essere conferiti poteri di rappresentanza della Società per determinati atti. In questo caso si applicheranno le norme dell'articolo 2396 del Codice Civile.

Il C.d.A. è convocato dal Presidente almeno una volta al bimestre, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, qualora nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, anche via telefax o per posta elettronica certificata o con qualsiasi altra modalità che garantisca l'avvenuta ricezione; nei casi urgenti a mezzo di lettera consegnata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-

tori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o, comunque, a scrutinio palese.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova, se firmate dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 32

Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

ARTICOLO 33

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 34

La rappresentanza del Consorzio e legale spetta al Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 35

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 36

Il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza legale e la firma del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone le quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 37

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38

Il Consorzio si intende sciolto di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri ed i compensi.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi

deliberati e non ancora corrisposti.

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE

ARTICOLO 39

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui si trova la sede del Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consorzio.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

ARTICOLO 41

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto

per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 42

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società consortili e sulle società cooperative sociali, la “disciplina delle società cooperative” ed, a norma dell'articolo 2519 del codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Francesco ALLEMANO

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Bergamo, 28 luglio 2022.